



COMUNE DI CASTELSPINA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Codice ente: 1010020521

DELIBERAZIONE N. 25/2021

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

L'anno duemilaventuno addì 18 del mese di ottobre alle ore 21.15 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MUSSI CLAUDIO	SINDACO	Presente
GANDINO Roberto	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOMPANI Giuliano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SERRACHIERI Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BARONCINI Leonardo	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
TESTA Riccardo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOCCARELLI Luigi	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
SALATTA Graziella Maria Clara	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
LAZZARIN Gian Luca	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
TESTA Pietro Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti == =

Partecipa all'adunanza il Sig. DR. Stefano VALERII il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa altresì, invitato dal Sindaco, il Sig. Matteo Buzzi, ex consigliere comunale, presente in CC dal 1966 e per la prima volta non candidatosi alla carica.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Claudio MUSSI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Elezione della Commissione Elettorale Comunale.

In relazione:

- o al disposto dell'articolo 12, primo comma, del T.U. Approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone testualmente:
“ (1° comma così :
modificato dall'articolo 26 della legge 24.11.2000 n. 340;
sostituito dall'articolo 10 comma 2 della legge 21.12.2005 n. 270) *“il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio Comunale”.*
(2° comma così:
sostituito dall'articolo 26 legge 24.11.2000 n. 340;
sostituito dall'articolo 10 comma 2° della legge 21.12.2005 n. 270;
modificato dall'articolo 3-quinquies comma 2° del D.L. 03.01.2006 n. 1) *“La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e da tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri, da otto componenti effettivi e da 8 componenti supplenti negli altri comuni.”;*
- o al combinato disposto dell'articolo 2 del d.P.R. n. 223/1967 come modificato, in sede di conversione, dal D.L. 03.01.2006 n. 1 e dall'articolo 10 comma 3, della legge 21.12.2005, n. 270, questo Comune, cui sono assegnati nr. 11 Consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di n. 3 consiglieri effettivi e n. 3 consiglieri supplenti.
- o Per l'elezione, trova applicazione operativa l'articolo 13 del T.U: 20.03.1967 n. 223 che testualmente recita:
“1. (Comma così sostituito dall’articolo 26 della legge 24.11.2000 n. 340) – Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri.
A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. l’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.
4. con votazione separata e con le stesse modalità vengono eletti i Commissari supplenti”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la circolare telegrafica del Ministero dell'Interno 26 gennaio 2006, n. 6, con la quale, nel dare comunicazione dell'avvenuta approvazione definitiva della legge di

conversione del D.L. 03.01.2006 n. 1, si dispone 8 segue stralcio della circolare di che trattasi: *“Pertanto, in tutti i Comuni nei quali sono assegnati sino a 50 consiglieri occorrerà procedere, al momento dell’entrata in vigore della nuova legge di conversione del decreto legge n. 1 del 2006, all’elezione della commissione nella composizione prevista dalla modifica da ultimo introdotta.*

Ciò vale ovviamente anche per i Comuni che abbiano provveduto alla costituzione o alla nuova elezione della commissione a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte in materia dalla legge n. 270 del 2005.

l’adeguamento alle nuove norme ha comportato e comporterà inevitabilmente uno slittamento temporale rispetto al termine fissato dall’articolo 10, comma 3, della legge n. 270 del 2005 (30 gennaio 2006). Si richiama, peraltro, l’esigenza di porre in essere, nel più breve tempo possibile, gli adempimenti in questione, tenuto conto della imminente scadenza del procedimento elettorale.”;

Dopo aver fornito i necessari ragguagli tecnico procedurali sulla forma e le modalità della votazione, nonché sulle funzioni della Commissione Elettorale Comunale per i Comuni minori <15.000 abitanti);

VISTO CHE si procede alla votazione in forma palese, avente il Segue risultato:

Consiglieri presenti e votanti:	10
Consiglieri favorevoli	10
Consiglieri astenuti	—
Consiglieri contrari	—

QUINDI, con il risultato delle votazioni che precedono, il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di nominare la Commissione Elettorale Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

SINDACO PRO TEMPORE E MEMBRO DI DIRITTO :			
COMPONENTI EFFETTIVI		COMPONENTI SUPPLENTI	
BOCCARELLI Luigi		BARONCINI Leonardo	
LAZZARIN Gian Luca		TESTA Pietro	
SALATTA Graziella Maria Carla		TESTA Riccardo	

Si dà atto che, ad eccezione della nomina degli scrutatori (non delegabile) le funzioni ai sensi di legge verranno ridelegate all’Ufficiale Elettorale, come previsto dalla legge 270/2005 e s.m.i.

La seduta prosegue.

IL CONSIGLIERE
Claudio MUSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. Stefano VALERII

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

☐ ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, D. Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi

☒ ne è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio con inizio dal **26.10.2021**

CASTELSPINA, li **26.10.2021**

Il Segretario Comunale

f.to DR. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, giusta relazione del messo comunale.

CASTELSPINA, li **26.10.2021**

Il Segretario Comunale

f.to DR. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ Prot. Co.Re.Co. N.ro _____

Controllata senza rilievi nella seduta del _____ come da nota N.ro _____ del . . .

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 , 3° comma, della D. Lgs. 267/2000, il

Castelspina , li

DR. Stefano VALERII

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio della Sezione Co.Re.Co. con ordinanza istruttoria in data _____ prot. N.ro _____:

☐ La presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C. N.ro _____ 0 del _____ 0

☐ sono state prodotte controdeduzioni: atti N.ro _____ del _____.

Estremi ricezione atti richiesti Sezione Co.Re.Co. N.ro _____ del _____.

☐ Esecutiva in data . . . come da nota Co.Re.Co. N.ro _____ del _____.

☐ Annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. N.ro _____ del _____

☒ Visto per copia conforme ad uso amministrativo – Castelspina, li **26.10.2021**

Il Segretario Comunale
DR. Stefano VALERII

